



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Comune di Tolfa
Servizio III Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente
protocollotolfa@legalmail.it

OGGETTO: Parere in merito alla necessità di autorizzazione paesaggistica in ipotesi di insussistenza del bene tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004 – Comune di Tolfa

Il Comune di Tolfa ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla necessità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le ipotesi di accertata insussistenza del bene paesaggistico costituito dal bosco tutelato *ex lege* ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004.

Riferisce infatti il Comune che, nell'ambito di procedimenti di autorizzazione di cave in proroga o in ampliamento, ricadenti in zone vincolate quali aree boscate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, viene talvolta riscontrata, nelle forme di legge, l'insussistenza del bosco pur riportato come vincolo nella relativa Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Chiede il Comune se in tali ipotesi sia corretto continuare a procedere come ha sempre fatto, ossia nel senso di ritenere, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, della l.r. 24/1998 e dall'art. 38, commi 3 e 4, del PTPR, non necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

In primo luogo occorre evidenziare che il presente parere riguarda esclusivamente la questione relativa alle ricadute dell'accertata insussistenza del bene paesaggistico costituito dall'area boscata sulla necessità del provvedimento autorizzatorio previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Pertanto, quanto relativo al procedimento di autorizzazione di proroghe o ampliamenti di cave non è in questa sede oggetto di alcuna attività di analisi, verifica, valutazione e riscontro. Analogamente è a dirsi per le modalità con le quali viene accertata la sussistenza del bene paesaggistico. In merito a tali temi, pertanto, tutto quanto asserito nel presente parere non può essere inteso quale assenso relativamente a quanto dal Comune esposto con riferimento alle procedure in merito seguite.

La necessità dell'autorizzazione paesaggistica per effettuare interventi edilizi presuppone l'esistenza di un bene tutelato a fini paesaggistici ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004. Ciò si desume chiaramente dall'art. 146 il quale prevede che *"i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in*



base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". È quindi evidente che laddove non venga in rilievo un bene paesaggistico non si rende necessario il rilascio della relativa autorizzazione per introdurre modificazioni.

Ora, con specifico riferimento alle aree boscate, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, l'art. 10 della l.r. 24/1998 e l'art. 38 del PTPR, del tutto analoghi, definiscono le caratteristiche di tale bene (art. 10, commi 1-3 e art. 38, commi 1-3) e le fattispecie di esclusione (art. 10, comma 4 e art. 38, comma 4), al ricorrere delle quali non si è in presenza del bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g).

Inoltre, in tema di errata o incerta perimetrazione dei vincoli, l'art. 15, comma 4, delle norme del PTPR prevede che ai fini autorizzatori si faccia riferimento, per i beni di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, alla loro effettiva esistenza come definita ed accertata ai sensi delle disposizioni del Capo III, articoli da 33 a 41. In tal senso, l'art. 38, comma 5, del PTPR, analogamente all'art. 10, comma 5, della l.r. 24/1998, attribuisce al Comune il compito di certificare la presenza o meno del bosco.

Il riferimento alla effettiva esistenza del bene contenuto nell'art. 15 del PTPR indica che l'individuazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 rappresentata nella Tavola B del PTPR ha valore ricognitivo e non costitutivo, in quanto il vincolo opera *ope legis*, ossia in dipendenza della effettiva esistenza del bene e non della sua ricognizione ubicazionale come effettuata nel PTPR.

Ne consegue che laddove l'amministrazione comunale abbia, nelle corrette forme di legge, accertato con riferimento ad una specifica area l'insussistenza del bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004, seppure riportato nella Tavola B del PTPR, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, fermo restando, ovviamente, che non siano presenti ulteriori e diversi vincoli paesaggistici.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/pl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Marina Ajello

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

Manuela Manetti